DDG. N° 3405

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA.
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identita' Siciliana

♦♦

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L r. n° 80 dell'1-08-1977 sulla tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P. del 28.2.79 n° 70;
VISTO il decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004, recante il Codice dei BB. Culturali e del Paesaggio;
VISTI i decreti legislativi n° 156 del 24 marzo 2006 e n° 62 del 26 marzo 2008, sulle disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004;
VISTO l'interesse culturale rivestito dal "cimitero storico del comune di Cassaro ", sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo n° 42 del 22.01.2004 con D.A. 6564 del 24.07.1998 ;
VISTO il DPR 24 nov. 1971 n°1199 e succ mm.ed integrazioni sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
VISTO il ricorso gerarchico assunto al prot. 22703 del 03.05.2016 di questo Dipartimento, proposto dal sig. **Antonino ITALIA**, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il parere espresso dalla Soprintendenza di Siracusa con prot. 4596 del 30.03.2016 relativamente alla richiesta di nulla osta per lavori di manutenzione ordinaria nell'edicola funeraria sita nel cimitero di Cassaro, viale n° 14 ;
ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.
RITENUTO sulla scorta del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989 n.16), che anche dopo il decorso del termine di cui all'art.6 del DPR 119/71 permane la potestà di decidere il ricorso gerarchico tuttora pendente e di poterlo pertanto decidere, stante l'interesse a rimuovere l'indeterminatezza nel contenzioso;
ESAMINATI i motivi del ricorso tendenti alla richiesta di revisione del nulla osta espresso dalla Soprintendenza di Siracusa prot. 4596 del 30.03.2016 nella parte in cui la stessa Soprintendenza nega la posa in opera di due pannelli solari (uno per ogni falda della copertura) ;
VISTE le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza di Siracusa in merito al ricorso in trattazione e le motivate esigenze di salvaguardia all'interno del cimitero storico ricco di presenze monumentali di pregio storico-artistico e la necessità di rispetto del carattere di memoria collettiva del luogo con le sue peculiarità e modesti impianti tecnologici ;
CONSIDERATO che occorre opportunamente dotare il contesto tutelato di impianti e componenti misurati ed adeguati all'importanza del sito in modo che non sussista alcun contrasto con la tipologia edilizia prevalente;
VALUTATE le ragioni espresse dal ricorrente in merito alla lamentata negazione al posizionamento dei pannelli solari sulla copertura;
CONSIDERATO che ragioni di tutela e di conservazione dell'immobile tutelato espresse dalla Soprintendenza di Siracusa assurgono alla discrezionalità tecnica della Soprintendenza e potrebbero essere censurate solo se incoerenti, irragionevoli o frutto di errore tecnico;
RITENUTO di non riscontrare nell'atto impugnato, motivi e neppure vizi tali da dovere imporre la revisione del parere rilasciato dalla Soprintendenza di Siracusa alla luce delle censure avanzate nell' esaminando ricorso ;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa è respinto il ricorso in via gerarchica proposto dal sig. **Antonino ITALIA** , nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx ed ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il parere espresso dalla Soprintendenza di Siracusa con prot. 4596 del 30.03.2016 relativamente alla richiesta di nulla osta per lavori di manutenzione ordinaria nell'edicola funeraria sita nel cimitero di Cassaro(SR), viale n° 14 .
ART. 2) La presente decisione sarà notificata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza BBCCAA diSiracusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R.S. n° 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data d'avvenuta notifica del presente decreto.
ART.4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Il Dirigente Generale
(Dott. Gaetano Pennino)
f.to

Palermo lì 24 agosto 2016